

che occorresse l'impianto di Palade, Farri, od altro lavoro nelli Canali, e Rivi saranno tenuti, prima d'intraprendere l'opera, di presentarsi al Dipartimento nostro per ottenere il permesso, previe sempre le dovute avvertenze, e cautele, a salvezza del pubblico transito delle Barche; e saranno obbligati di rimettere qualunque danno, o abbonimento, che venisse inferito ai Canali, e Rivi medesimi, locchè verrà riconosciuto dall'Uffizial Ingegnere a ciò destinato.

Quarto. Non dovrà essere intrapresa da chi si sia alcuna Fabbrica da nuovo, nè demolir la vecchia per rifare o tutta, o parte di essa, nè Toladi, Rebalte, Parapetti a Botteghe, Balconade, Corridori, Cammini, Altane, Trombe, Condotti, Passatizj, Pergoli, Belvederi, Casotti, Ponti de' particolari sì di Legno, che di Pietra, Alzati, Muri, od altri simili lavori, che possono occupar Terra, ed Aria, se prima non sia data a Noi la dovuta notizia; e ricevuta quindi la licenza, o quegli ordini, e misure che saranno credute opportune.

Quinto. E siccome dalle Canne, che da' coperti portano l'Acqua sulle Strade viene occupata l'Aria, e si risentono gravissimi incomodi, così resta stabilito, che per il de cætero quando rimetter si dovessero, debbasi parteciparlo al Dipartimento per dipendere dalle sue Deliberazioni; restando nella